

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/370 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2019

recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione ⁽²⁾ determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio ⁽³⁾ relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.
- (3) Poiché il regolamento (CEE) n. 737/90 è stato modificato più volte, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 733/2008.
- (4) Il regolamento (CE) n. 733/2008 fissa tolleranze massime di radioattività per determinati prodotti agricoli originari dei paesi terzi. Dispone inoltre che gli Stati membri procedano a controlli su tali prodotti agricoli prima della loro immissione in libera pratica, al fine di garantire l'osservanza delle tolleranze di radioattività ivi fissate.
- (5) A norma del regolamento (CE) n. 1635/2006, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dei paesi terzi interessati dall'incidente di Chernobyl rilascino certificati d'esportazione attestanti che i relativi prodotti rispettano le tolleranze massime fissate nel regolamento (CE) n. 733/2008. I paesi terzi in questione sono elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006.

⁽¹⁾ GUL 201 del 30.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl (GU L 306 del 7.11.2006, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1).

- (6) La ricaduta di cesio radioattivo a seguito dell'incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986 ha investito numerosi paesi terzi. Essa ha interessato anche alcune zone del Regno Unito. Dal momento che il cesio-137 ha un tempo di dimezzamento di circa 30 anni, la contaminazione si riduce lentamente.
- (7) Alcuni prodotti agricoli originari del Regno Unito e interessati dall'incidente di Chernobyl potrebbero ancora presentare una contaminazione radioattiva da cesio.
- (8) Dal momento in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno, i prodotti agricoli originari del Regno Unito dovranno essere sottoposti a controlli di contaminazione radioattiva prima di poter entrare nell'Unione.
- (9) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere il Regno Unito.
- (10) Data l'urgenza posta dalle circostanze dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, è necessario prevedere un'applicazione tempestiva delle misure di cui al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006 è aggiunta la voce seguente:

«Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 2

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;
- b) è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
